



Accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, organizzazione di pubbliche amministrazioni e protezione dei dati personali - DL 139/2021 A.S. 2409

Informazioni sugli atti di riferimento

A.S.	2409
Titolo:	Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali - DL 139/2021
Iniziativa:	Governativa
Numero di articoli:	10
Commissione competente :	Senato - 1ª Affari costituzionali
Sede:	referente
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione

Contenuto

Il provvedimento è stato presentato al Senato della Repubblica per la conversione in legge; consta di **10 articoli**, suddivisi in **32 commi**.

L'**articolo 1 modifica**, a decorrere dall'11 ottobre 2021, la disciplina relativa allo svolgimento, nelle zone bianche e gialle, di **spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi, anche all'aperto**. Si stabilisce, in linea generale, che nelle zone gialle, fermi restando i posti a sedere preassegnati, la distanza interpersonale di almeno un metro e la capienza consentita non superiore al 50% della capienza massima autorizzata – non vi sono più limiti al numero massimo di spettatori. Nelle zone bianche non è più necessario il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e la capienza consentita è pari al 100% della capienza massima autorizzata. Al contempo si dispone anche che, in caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni sportive, si applicano le disposizioni relative alla capienza consentita negli spazi destinati al pubblico in quei luoghi. Infine, per gli spettacoli svolti all'aperto quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, sono introdotte disposizioni specifiche finalizzate alla prevenzione della diffusione del contagio e alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Nulla varia per le zone arancioni e rosse.

Si prevede anche l'incremento del limite di capienza delle strutture destinate ad accogliere il pubblico negli eventi sportivi: in zona bianca la capienza non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso; in zona gialla tali percentuali sono, rispettivamente, pari al 50 per cento e al 35 per cento.

Viene conseguentemente introdotto per l'accesso a discoteche, sale da ballo e locali assimilabili l'obbligo di certificato verde COVID-19

L'**articolo 2 modifica** la disciplina relativa all'**apertura al pubblico**, nelle **zone bianche** e nelle **zone gialle**, dei **musei** e degli altri **istituti e luoghi della cultura**, nonché delle **mostre**. In particolare, ferme restando le altre previsioni, stabilisce che **dall'11 ottobre 2021 non è più necessario** il rispetto della **distanza interpersonale di almeno un metro** tra i visitatori. Nulla varia per le zone arancioni e rosse.

L'**articolo 3** - inserendo l'**articolo 9-octies** nel [D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87](#) - reca **un'integrazione** della disciplina transitoria - valida per il periodo 15 ottobre 2021-31 dicembre 2021 - che richiede, per i lavoratori, pubblici e privati, **il possesso di un certificato verde COVID-19 in corso di validità ai fini dell'accesso al luogo di lavoro** (fatta salva l'esenzione per i soggetti per i quali un'idonea certificazione medica attesti una controindicazione relativa alla vaccinazione contro il COVID-19). La novella in esame prevede che, **in caso di richiesta da parte del datore di lavoro**, pubblico o privato, derivante da specifiche esigenze organizzative, volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, **i lavoratori siano tenuti a rendere le comunicazioni relative al**

posse o alla mancanza del suddetto certificato con un preavviso idoneo a soddisfare le suddette esigenze.

L'**articolo 4** prevede un nuovo **assetto organizzativo del Ministero della salute** in direzioni generali, coordinate da un segretario generale. Il numero delle direzioni generali, incluso il segretario generale, viene portato da 13 a 15. E' inoltre prevista una modifica della dotazione organica del Ministero della salute ad invarianza di spesa con un incremento di 2 posizioni dirigenziali di livello generale.

L'**articolo 5** dispone il temporaneo avvalimento di **personale aggiuntivo** da parte **dell'Ufficio centrale per il referendum**. La disposizione è finalizzata a consentire l'espletamento delle operazioni di verifica delle sottoscrizioni relative alle **richieste di referendum** presentate entro il 31 ottobre (il termine ordinario del 30 settembre è stato così posticipato per il solo anno 2021 dal D.L. 52 e 132/2021).

L'**articolo 6**, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza e della necessità di garantire lo svolgimento in sicurezza delle prove dell'**esame di abilitazione alla professione di avvocato proroga anche alla sessione 2021 le disposizioni eccezionali** stabilite con il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31 (conv. legge n. 50 del 2021) per lo svolgimento dell'esame di abilitazione relativo alla sessione 2020 (**comma 1**). È demandata, dal **comma 2**, al decreto del Ministro della giustizia di indicazione della sessione d'esame per il 2021 l'indicazione di tutto quel che concerne le prove d'esame. Il **comma 3**, inoltre, onde garantire nel modo migliore lo svolgimento delle prove in condizioni di sicurezza in relazione all'emergenza epidemiologica stabilisce che l'accesso ai locali deputati allo svolgimento delle prove d'esame è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle **certificazioni verdi COVID-19** e che la mancata esibizione da parte dei candidati al personale addetto ai controlli delle certificazioni di cui al primo periodo costituisce **motivo di esclusione dall'esame**. Il **comma 4**, infine, demanda ad un successivo decreto direttoriale del Ministero della giustizia, da adottarsi sentita la commissione centrale costituita ai sensi del decreto legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito dalla legge 18 luglio 2003, n. 180 (e non dunque, a differenza di quanto previsto per la sessione 2020 dal comma 6 dell'articolo 4 del d.l. n. 31 del 2021, dalla sola commissione centrale) la definizione delle **linee generali** da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza dei criteri di esame. Gli ultimi due commi (**commi 5 e 6**), da ultimo, contengono **disposizioni finanziarie**.

L'**articolo 7** incrementa, per il triennio 2021-2023, la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, onde assicurare l'attivazione di ulteriori 3.000 posti per l'accoglienza di richiedenti asilo in conseguenza della crisi politica in corso in Afghanistan. L'incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è strumentale all'attivazione di **3.000 posti aggiuntivi nel Sistema di accoglienza e integrazione** (SAI). Questi posti aggiuntivi sono destinati all'accoglienza di un afflusso di "richiedenti asilo", accresciutosi in conseguenza della crisi politica in Afghanistan. L'incremento della dotazione del **Fondo nazionale per le politiche e per i servizi dell'asilo** è previsto valere per il **triennio 2021-2023**.

L'**articolo 8** reca **disposizioni per la restituzione alla comunità slovena dell'immobile sito in Trieste e noto come Narodni Dom**, di proprietà dell'Università degli studi di Trieste, in cui attualmente si svolge l'attività della Scuola di studi in lingue moderne per interpreti e traduttori. **Alla medesima Università sono assicurati, a compensazione, due immobili**, uno dei quali è destinato a divenire la nuova sede della richiamata Scuola; a tal fine, **l'articolo 8** **novella l'articolo 19 della legge 23 febbraio 2001, n. 38**, recante "Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia".

L'**articolo 9** reca disposizioni che ampliano la base giuridica del trattamento di dati personali: in particolare, il trattamento dei dati da parte di una pubblica amministrazione è consentito ogni volta che esso sia necessario "per l'esecuzione di un **compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri**". La disciplina previgente autorizzava il trattamento, salvo il caso del consenso dell'interessato, esclusivamente se previsto da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

La **lettera b)** dispone l'**abrogazione dell'articolo 2-quinquiesdecies del Codice della privacy**, intitolato: "Trattamento che presenta rischi elevati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico". Secondo tale disposizione - ora abrogata - il Garante per la protezione dei dati personali - nel caso di trattamenti di dati personali svolti per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, tali da poter presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche - era titolare di un potere di adottare d'ufficio provvedimenti di carattere generale, prescriventi misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, ed il titolare del trattamento dei dati era tenuto ad adottare tali misure.

La **lettera c)** dispone l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 132 del Codice della *privacy*. Secondo quella disposizione - ora abrogata - **il trattamento dei dati relativi al traffico telefonico** (i quali debbono essere conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data della comunicazione, per finalità di accertamento e repressione di reati) **e dei dati relativi al traffico telematico** esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni (i quali debbono, per le medesime finalità, essere conservati dal fornitore per dodici mesi

dalla data della comunicazione - fermo restando il diverso termine previsto per i dati strettamente necessari a fini di fatturazione per il contraente ovvero di pagamenti in caso di interconnessione) era effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti dal Garante secondo le modalità di cui all'articolo 2-*quinqüesdecies* del Codice, volti a garantire che i dati conservati possedessero i medesimi requisiti di qualità, sicurezza e protezione dei dati in rete, nonché ad indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di loro conservazione sopra ricordati. Il **comma 1, lett. e)**, attraverso una novella al Codice della *privacy*, potenzia la competenza del Garante al fine di prevenire la diffusione di **materiale foto o video sessualmente espliciti**; la disposizione, più nel dettaglio, inserisce nel Codice della *privacy* (D.Lgs. 30/06/2003, n. 196) il nuovo articolo 144-*bis*, rubricato "*Revenge porn*"; in particolare, al comma 1 dell'introdotta articolo 144-*bis* si prevede che chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che **immagini o video a contenuto sessualmente esplicito** che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza il suo consenso in violazione dell'art. 612-*ter* del codice penale, può rivolgersi, mediante **segnalazione o reclamo, al Garante**, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2016/679 e degli articoli 143 (*Decisione del reclamo*) e 144 (*Segnalazioni*). Il **comma 3 riduce a trenta giorni il termine per il parere del Garante** per la protezione dei dati personali su un novero di atti, in modo improrogabile; diversamente, il termine previsto per l'attività del Garante entro il Codice per la protezione dei dati personali sarebbe di quarantacinque giorni (cfr. l'articolo 154, comma 5 del Codice); si tratta di pareri del Garante che concernano "riforme, misure e progetti" afferenti a tre Piani, ovvero: il **Piano nazionale di ripresa e resilienza** di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021; il **Piano nazionale per gli investimenti complementari** (di cui al decreto-legge n. 59 del 2021); il **Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030** (di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018).

L'**articolo 10** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e autonomie territoriali

Il provvedimento appare principalmente riconducibile alle materie "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato", "ordinamento civile", e "profilassi internazionale", attribuite alla **competenza legislativa esclusiva dello Stato**, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g), l) e q), della Costituzione; rilevano inoltre le materie "tutela della salute", "tutela e sicurezza del lavoro", "ordinamento sportivo", "promozione e organizzazione di attività culturali", attribuite alla **competenza legislativa concorrente** tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; in proposito, si ricorda anche che la **sentenza n. 37 del 2021** della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia "profilassi internazionale" la disciplina delle misure di contrasto dell'epidemia in corso.

Senato: Nota breve n. 336

Camera: Nota Questioni regionali n. 201

27 ottobre 2021

Camera Servizio Studi
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD_legislazione